

Barbiere – Parrucchiere - Estetista



Descrizione:

Per esercitare l'attività occorre apposita autorizzazione amministrativa. Presupposto indispensabile per ottenere l'autorizzazione è il possesso di specifico certificato di qualificazione professionale.

I locali, gli impianti e le attrezzature utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico sanitari.

L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio di parrucchiere, barbiere (acconciatore) ed estetista può essere concessa nel rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale in vigore, che **deve** essere adottato (e approvato con delibera di consiglio).

Condizione indispensabile è la distanza minima dagli esercizi preesistenti dello stesso tipo nella misura di **50 metri**.

Nell'impresa artigiana costituita in società di persone è necessario che almeno la maggioranza dei soci sia in possesso della qualifica professionale. In caso di società composta di due soci è sufficiente che almeno uno sia in possesso della qualifica professionale.

Normativa di riferimento:

Normativa nazionale

L. 14/02/63, n. 161 modificata dalla L. 1142/70, integrata dalla L. 735/84;

Legge Quadro 443/1985 e succ. modificazioni;

Legge n. 174 del 17/08/2005 – Disciplina dell'attività di acconciatore

Normativa regionale

Legge regionale n. 8/1989;

Legge regionale n. 1/1990 - Disciplina delle attività di estetista.

Prerequisiti:

Per **iniziare** un'attività di barbiere, parrucchiere (acconciatore) o estetista è indispensabile possedere i seguenti requisiti:

1. qualifica professionale per l'esercizio dell'attività richiesta per il titolare dell'impresa;
2. la distanza minima da altro esercizio preesistente dello stesso tipo deve essere di 50 metri. La misurazione della distanza fra gli esercizi dovrà effettuarsi secondo la via più breve;
3. idoneità igienico sanitaria dei locali rilasciata dall'ASL;
4. non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/65 (Legge antimafia);

Barbiere – Parrucchiere - Estetista



5. non essere nelle condizioni di cui all'art. 11 del TULPS (R.D. 18-6-1931 n. 773) ossia non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
6. conformità del locale alla destinazione d'uso dell'attività, ovvero agibilità rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.

Per il **trasferimento** dell'attività è necessario che siano rispettate le distanze e che venga richiesta l'autorizzazione sanitaria per i nuovi locali.

Per il **subingresso** è necessario che il subentrante sia in possesso della qualifica professionale e dell'atto di trasferimento dell'azienda, registrato come per legge nell'ufficio competente.

Enti coinvolti:

Comune, per il rilascio dell'autorizzazione;

ASL per la verifica dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali d'esercizio

Documenti da allegare alla domanda:

- Requisiti professionali – Attestato di qualifica professionale;
- Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature;
- Fotocopia del documento di identità;
- Dichiarazione antimafia;
- Relazione tecnica e planimetria quotata dei locali;
- Elementi utili all'identificazione degli avvenuti contratti acqua/TARSU;
- Certificazione dell'impianto elettrico a norma CE;
- Agibilità del locale.

Il Comune, ricevuta la richiesta di autorizzazione, verifica le dichiarazioni rese in materia di rispetto, relativamente al locale d'esercizio, dei regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, edilizia e le norme urbanistiche e di destinazione d'uso. Il Comune accerta altresì l'attestazione di qualifica professionale. Dopo aver eseguito gli accertamenti rilascia l'autorizzazione.